



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Si è proceduto con rito ordinario a seguito di decreto di citazione a giudizio del 5.9.2014. All'udienza del 22.6.2015 è stata acquisita documentazione (in particolare, "scontrini" relativi all'accertamento mediante etilometro; verbale di accertamenti urgenti; verbale di contestazione; verbale d'identificazione e dichiarazione di domicilio); successivamente (ud. del 13.1.2016), nel consenso tra le parti, sono stati acquisiti la comunicazione della notizia di reato (con rinuncia del PM all'escussione dei propri testi – gli operanti di p.g. accertatori – e revoca della relativa ordinanza di ammissione) e una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Novara il 21.5.2014 sull'opposizione a sanzione amministrativa avanzata dal [REDACTED]; è stato anche esaminato il teste della difesa [REDACTED].

Dichiarata chiusa l'istruttoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione e ha pubblicato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.

Il dibattimento non ha permesso di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato per il reato ascrittogli.

È pacifico e incontestato dalle parti che il 21.9.2013, alle ore 2.42 circa, l'imputato fu sottoposto a un controllo stradale di routine mentre si trovava alla guida del veicolo indicato in imputazione lungo la via Gramsci di Granozzo con Monticello (NO). In quel frangente gli operanti notarono che l'uomo presentava sintomatologia tipica dell'ebbrezza alcolica (in particolare forte alito vinoso, equilibrio precario, linguaggio sconnesso, difficoltà psicomotorie e nell'articolare il linguaggio). Venne sottoposto ad un accertamento (solo) qualitativo con apparecchio pre-test, che diede esito positivo; così fu invitato a seguire gli operanti presso gli uffici del locale Comando dei Carabinieri, ove venne sottoposto al controllo del tasso alcolemico a mezzo di etilometro omologato, che rilevò i valori di 1,48 g/l alla prima prova (ore 3.08) e di 1,26 g/l alla seconda (ore 3.32).

Orbene, com'è noto mediante etilometro è possibile accertare - mediante analisi dell'aria espirata - e certificare il tasso alcolemico presente nel sangue in un dato momento; senza tale esame tecnico - o altro equipollente - non è possibile accertare la sussistenza di un fatto costituente reato. Non sono a tal fine sufficienti esami preliminari di natura unicamente qualitativa, atteso che i medesimi possono al più consentire di apprezzare l'uso di sostanze alcoliche da parte dell'interessato, ma non il valore di alcool presente nel sangue e, di conseguenza, il parametro necessario per qualificare una data violazione come solo amministrativa o anche penale (e, in quest'ultimo caso, per individuare l'ipotesi di reato da contestare).

Per le sue caratteristiche l'accertamento compiuto mediante etilometro è senz'altro da qualificare come indifferibile e urgente. Come affermato in maniera autorevole e costante dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass., sez. un., n. 5396 del 29.1.2015 - dep. 5.2.2015, Rv. 263025), infatti, esso s'inquadra tra gli «accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalle ispezioni personali» che, ricorrendo il pericolo che le «tracce [...] pertinenti al reato» «si alterino o si disperdano o



comunque si modificchino», possono essere compiuti direttamente dalla p.g. ai sensi dell'art. 354 c.p.p., previo avviso alla persona sottoposta a indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. È conclusione, questa, confortata dal richiamo operato dall'art. 114 disp. att. c.p.p. - per il tramite dell'art. 356 c.p.p. - agli accertamenti di cui all'art. 354 c.p.p.

Ne consegue che se il soggetto sottoposto ad accertamento quantitativo mediante etilometro non viene previamente avvisato della facoltà di avvisare un difensore di fiducia l'atto compiuto è colpito dalla nullità generale intermedia e relativa all'inosservanza delle disposizioni concernenti «l'assistenza dell'imputato» prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p., deducibile fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Premesse tali considerazioni, nel caso di specie le risultanze dell'istruttoria dibattimentale inducono a ritenere nullo l'accertamento compiuto mediante etilometro per mancanza del previo avviso all'indagato inerente l'assistenza difensiva, sia pure sulla base di considerazioni parzialmente diverse da quelle addotte dalla difesa dell'imputato.

Infatti, nel verbale di accertamenti urgenti sulla persona del [REDACTED] non si fa menzione dell'avvenuta comunicazione all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore. Peraltro, dell'avvenuto compimento di tale onere informativo si dà conto nel distinto verbale di contestazione, che contiene la seguente dizione: "prima di procedere all'esecuzione degli atti urgenti di accertamento [...], il conducente è stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. Il conducente ha dichiarato di non farsi assistere".

Tale locuzione è contenuta nel verbale di contestazione, atto logicamente e cronologicamente successivo a quello di accertamento; poiché l'avviso circa la facoltà di assistenza difensiva deve essere fornito preliminarmente all'accertamento, è normale e logico attendersi che nel verbale di accertamento sia contenuta l'indicazione dell'avvenuto avviso. Orbene, nel caso di specie, invece che nel verbale di accertamento, la comunicazione del diritto all'assistenza difensiva è contenuta nel verbale di contestazione. Ciò, peraltro, di per sé non è significativo del fatto che l'avviso non sia stato dato prima del compimento dell'accertamento: infatti, nel verbale di contestazione si fa riferimento a una comunicazione antecedente al compimento dell'accertamento stesso. Tuttavia, con specifico riferimento al caso in esame, non si può fare a meno di rilevare quanto segue.

La parte del verbale di contestazione concernente l'avviso è - cosa assai singolare - costituita da un trafiletto scritto al computer, incollato ad altro foglio scritto sempre al computer; i due fogli sono poi incollati uno sull'altro nella sezione relativa alle violazioni contestate. Non vi è timbro di congiunzione (invece impiegato per congiungere gli scontrini concernenti l'esito dell'esame con etilometro e il foglio di carta su cui sono incollati, in atti) o altro segno (per esempio, una sigla) che riconducano con certezza il contenuto di tale interpolazione

agli operanti. Non è sicuro che componessero l'atto originariamente, quando cioè questo è stato redatto e, successivamente, quanto è stato sottoposto all'imputato. È, dunque, un'interpolazione che inficia l'attitudine dell'atto stesso ad attestare l'avvenuta formulazione dell'avviso prima del compimento dell'accertamento. Si tratta, inoltre, di un verbale non sottoscritto dall'imputato, ma solo dagli agenti accertatori. La sigla imputata al [REDACTED] si rinviene solo sul retro della pagina, per avvenuta notifica, per di più alle ore 11,15 del mattino, cioè diverse ore dopo il compimento degli accertamenti (avvenuti tra le ore 3.00 e le ore 3.30 circa della notte).

Sono tali elementi d'incertezza a indurre il Tribunale a ritenere nullo l'accertamento irripetibile compiuto per inosservanza delle disposizioni previste per garantire l'assistenza dell'imputato.

Diversamente da quanto argomentato dalla difesa, non sono determinanti in tal senso le dichiarazioni rese dal teste [REDACTED] che ha dichiarato che era in auto con il [REDACTED] quando questo è stato fermato dalla p.g., ha accompagnato l'imputato presso gli uffici del Comando dei Carabinieri e non ha sentito gli operanti rivolgere all'imputato medesimo l'avviso circa l'assistenza difensiva. Della genuinità di tali dichiarazioni non si può dubitare, non emergendo elementi in tal senso significativi; sono però dichiarazioni necessariamente parziali, nel senso che si riferiscono, per stessa ammissione del dichiarante, a quanto avvenuto in sua presenza (il che non necessariamente coincide con tutto quanto realmente accaduto) e a sua memoria. Esse, invero, semplicemente rafforzano il dubbio – già sussistente e ragionevole, alla luce delle considerazioni sopra formulate – circa l'avvenuta formulazione dell'avviso circa la facoltà di assistenza del difensore.

Ne consegue che nemmeno la sentenza emessa dal Giudice di Pace e prodotta dalla difesa appare determinante, atteso che essa si basa in maniera alquanto apodittica sul ragionamento per cui, non essendo stato formulato l'avviso in presenza del teste [REDACTED] esso non sia stato affatto compiuto.

Ritenuta, sulla base delle argomentazioni che precedono, la nullità dell'atto di accertamento quantitativo del tasso alcolemico nel sangue del [REDACTED] (ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 2, lett. a, 354 e 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.), l'imputato deve essere assolto per insufficienza di prova in ordine all'illiceità penale del fatto contestatogli.

Non può, infatti, concludersi con la formula assolutoria richiesta dalle parti poiché dagli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento emergono molteplici elementi sintomatici dell'assunzione di alcool da parte dell'imputato (cfr. C.N.R. acquisita nel consenso tra le parti, da cui si desume che l'imputato presentava i sintomi tipici dell'ebbrezza alcolica – eloquio sconnesso, difficoltà nel mantenere l'equilibrio, forte alito vinoso – e venne sottoposto a pretest, che diede esito positivo).

La nullità dell'accertamento quantitativo – impedendo, pacificamente, di



ritenere la responsabilità penale per la contravvenzione di cui all'imputazione per l'incertezza in ordine al tasso alcolemico, dalla cui determinazione discende la rilevanza penale o solo amministrativa dell'illecito – non esclude una possibile rilevanza della condotta del [REDACTED] dal punto di vista amministrativo, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. a, d.lgs. 285/1992. Deve, pertanto, ordinarsi la trasmissione alla Prefettura di Novara degli atti relativi al presente procedimento per le determinazioni di competenza.

Il carico del ruolo giustifica l'indicazione del termine di trenta giorni per il deposito della motivazione.

**P. Q. M.**

Visto l'art. 530, comma 2, c.p.p.,

ASSOLVE [REDACTED] dal reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone la trasmissione degli atti relativi al presente procedimento alla Prefettura di Novara per le determinazioni di competenza.


Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.,

indica il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione.

Novara, 13.1.2016

Il Giudice

Silvana Pucci



UFFICIO AMMINISTRATIVO  
SERVIZIO S. SANTACROCE